Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 13/07/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 28.01.2015, anticipatamente estinto in corrispondenza della 54° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 588,97 per commissioni bancarie, oneri assicurativi e spese fisse contrattuali, oltre interessi legali dall'estinzione.
L'intermediario costituitosi eccepisce la natura *up-front* delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, nonché l'inapplicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, perché non riferibile ai rapporti fra privati. Precisa che in risposta al reclamo ha retrocesso al ricorrente la somma di euro 116,92 a titolo di costi assicurativi non maturati.
Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di rigettare le richieste attoree in quanto infondate.
Con memoria di replica del 12.06.2020 parte ricorrente si limita ad inviare una nota avente ad oggetto "Comunicazioni al sistema sul rimborso anticipato nel credito ai consumatori".

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Consegue, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).
Nel caso *de quo*, gli oneri *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto riguardano gli oneri assicurativi, mentre sono *up-front* le commissioni di istruttoria e le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.
Con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi, occorre rilevare che il ricorrente allegando la risposta della resistente nella quale si asserisce l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, insiste nella domanda degli stessi.
Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" secondo quanto precisato in tabella. Sono, inoltre dovuti gli oneri assicurativi secondo i criteri di determinazione consolidati per le voci soggette a maturazione nel tempo, al netto di quanto eventualmente già rimborsato.

rate complessive	60	rate scadute	33	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	27	TAN	7,59%					
Denominazione		% rapportata al TAN	22,07%					
Commissioni intermediario del credito				699,00 €	Up front	154,27 €		154,27 €
Commissioni di istruttoria				350,00 €	Up front	77,25 €		77,25 €
Oneri assicurativi				259,83 €	Recurring	116,92 €		116,92 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					348,44 €

Sulla somma di euro 348,44 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 348,44, al netto di quanto eventualmente già restituito, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI